

Pubblicato il 13/10/2016

N. 04706/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04120/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Lucrezia Galano C.F. GLNLRZ75T55E329W,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 c.p.a. ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Istituto Comprensivo V. Mennella di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz,
11;

nei confronti di

Raffaele Ungaro, Maria Pia Micco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento con il quale l'USR ha disposto l'assegnazione di sole n. 2 classi prime alla scuola
secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Vincenzo Mennella di Lacco ameno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.1. Il ricorso è proposto congiuntamente dai sopraindicati allievi dell'istituto scolastico comprensivo Vincenzo Mennella (di seguito anche "parte ricorrente") che lamentano l'attribuzione, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, di due soli classi prime per la scuola secondaria di primo grado (cd. scuola media) per l'anno scolastico in corso.

1.2.1. I ricorrenti rappresentano che gli iscritti risultano essere ben 43 di cui 5 con gravi disabilità ai sensi della L. 104/1992, debitamente certificate. L'attribuzione di due soli classi prime si presterebbe, quindi, alle seguenti censure:

I). la violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 nella parte in cui dispone che "di norma" le classi con alunni con disabilità non superi le venti unità, numero che può essere anche più basso nelle cd. "isole minori" per le quali è espressamente consentita la deroga ai limiti minimi;

II). la violazione del D.M. 18.12.1975 che prevede che ogni alunno debba avere uno spazio si almeno 1,80 mq allorché la scuola in questione ha aule di un'estensione che non consentirebbe, alla luce dell'indicato parametro, di formare classe con un numero di allievi superiore a 17 alunni e ciò anche in relazione alla prevenzione dei rischi sismici e sui luoghi di lavoro;

III). la violazione della L. 104/1992 allorché non si garantisce, per l'eccessivo numero degli alunni in aula, il diritto allo studio dei disabili gravi presenti nelle classi;

IV). Il difetto di motivazione, trattandosi di atti che ne appaiono sprovvisti.

1.2.3. Rileva, ancora, la ricorrente che una delle due classi è ad 'indirizzo musicale' e, pertanto, la partecipazione degli allievi è limitata ai sedici che hanno fatto richiesta per tale indirizzo; tanto comporterebbe l'ulteriore sovraffollamento dell'altra classe.

1.3. L'Avvocatura erariale, per conto del Ministero della pubblica istruzione, chiede il rigetto del ricorso, ma produce esclusivamente una relazione dell'istituto scolastico in questione che, in sostanza, aderisce alla prospettazione dei ricorrenti arrivando ad affermare che l'attuale composizione delle classi costringerà la dirigente del plesso a "disattendere la normativa sulla organizzazione scolastica in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro".

2.1. Va ribadito che il processo amministrativo non è un processo di diritto oggettivo, essendo, quindi, condizionato dalla prospettazione delle parti.

2.2. Deve, quindi, essere valorizzata la prospettazione recata nella relazione dell'amministrazione intimata (redatta dallo stesso istituto scolastico interessato) che risulta essere adesiva a quella della parte ricorrente rispetto a cui, anzi, fornisce ulteriori ragioni a sostegno.

2.3. Per quanto un simile comportamento processuale potrebbe giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso, appare opportuna una breve disamina delle censure sopra descritte che, per le ragioni di seguito esposte, sono fondate.

3.1. In primo luogo, va rilevato che il richiamato art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 dispone che: *“le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni...”* e che, come concordemente affermato dalle parti, gli alunni in tali condizioni sono ben 5 su 43. Giova, peraltro, osservare sino d'ora che il limite numerico appena menzionato costituisce un presidio dell'adeguatezza dell'offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all'istruzione (Sentenza Corte Costituzionale 22 – 26 febbraio 2010, n. 80).

3.2. In secondo luogo, deve accogliersi la prospettazione dell'istituto scolastico –non contestata– secondo cui il rispetto dello spazio minimo per alunno di cui al D.M. 18.12.1975 (v., in particolare, la tab. 7 allegata al D.M.: 1,80 metri quadri per alunno) consentirebbe classi con il numero massimo di 17 allievi in ragione delle dimensioni delle aule a disposizione (con l'unica eccezione del locale adibito a biblioteca, evidentemente non utilizzabile come aula).

3.3. In terzo luogo, occorre valorizzare la coeva presenza di una classe con indirizzo musicale, a cui possono essere iscritti solo i sedici alunni che ne hanno fatto richiesta, circostanza che comporterebbe l'ulteriore affollamento dell'altra classe.

4.1. Ebbene, in rapporto a tali elementi, l'amministrazione ha, del tutto immotivatamente, attribuito l'organico per due soli classi all'istituto scolastico di cui si discute, nonostante che si tratti di comune isolano e a rischio sismico.

4.2. Tale modalità di procedere si palesa del tutto illegittima, in quanto, seppure esistesse la possibilità di derogare agli indicati limiti posti dalla normativa di settore, di fronte agli elementi appena descritti, l'amministrazione giammai avrebbe potuto adottare un atto privo di qualsivoglia motivazione sulla (necessaria) attribuzione all'istituto in commento di sole due classi di scuola secondaria di primo grado.

5.1. Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce all'Istituto comprensivo Vincenzo Mennella due prime classi di scuola media (così commisurando l'organico del personale docente) anziché prevederne tre.

5.2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

-) condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Cestaro

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO